

Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Premessa

1.1 Ambito di applicazione ed efficacia.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono **esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito**, di cui agli artt. 11 e 13 del Titolo IV ("Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico") della stessa legge.

Ai fini del presente atto, si intendono "**privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**", quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati **nell'elenco A**, e di interventi su costruzioni esistenti individuati **nell'elenco B**, di seguito riportati.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati. Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono previsti, come meglio specificato al successivo paragrafo 3, tre diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l'intervento, in ragione delle caratteristiche dello stesso:

- a) per gli interventi contrassegnati dal codice **(L0)**, non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
- b) per gli interventi contrassegnati dal codice **(L1)**, è necessario predisporre la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B;
- c) per gli interventi contrassegnati dal codice **(L2)**, il progettista abilitato deve predisporre la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B.

La ricorrenza degli interventi contrassegnati dai codici (L1) e (L2) è rimessa all'apprezzamento tecnico del progettista abilitato incaricato.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;

ovvero

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per

interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente Allegato, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

1.2. Titoli abilitativi edilizi.

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rimane fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente.

Pertanto, la documentazione richiesta per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) ed (L2) (di cui alle lettere b e c del precedente punto 1.1) **fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato**, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi.

Nel caso di **attività edilizie completamente liberalizzate**, di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (come sostituito), la medesima documentazione deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento per poter essere esibita in caso di verifiche comunali e per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per la alienazione del relativo immobile.

1.3. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata. Pertanto, per gli interventi individuati dal presente Allegato soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi della L.R. n. 15 del 2013 e dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, SCIA, e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.

1.4. Osservanza della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica

Anche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008.

1.5 Definizioni

Le definizioni dei parametri edilizi riportate nel presente atto sono contenute nell'Allegato A alla deliberazione assembleare n. 279 del 2010 e s.m.i.. I parametri indicati negli allegati A e B sono da calcolare nel seguente modo:

- per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali, escluse le fondazioni;
- per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche:
 - le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

Nella descrizione degli interventi, gli aggetti e gli sbalzi sono consentiti solo se esplicitati.

2. Elenco degli interventi

A. Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili

- A.1.1. a) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 10 \text{ m}^2$. **(L0)**
- b) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$ comprensivo di eventuale aggetto $\leq 0,60 \text{ m}$. **(L1)**
- c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 30 \text{ m}^2$, comprensivo di eventuale aggetto $\leq 1,50 \text{ m}$. **(L2)**
- A.1.2. a) Strutture di sostegno leggere per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media $\leq 3 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$. **(L0)**
- b) Strutture di sostegno leggere, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media $\leq 4 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 30 \text{ m}^2$. **(L1)**
- A.1.3. Pergolati di altezza media $\leq 3 \text{ m}$, realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$. **(L0)**
- A.1.4. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$. **(L1)**
- A.1.5. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$. **(L2)**

A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche

- A.2.1 a) Opere di sostegno in genere (muri in c.a., gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate), di altezza fuori terra $\leq 1,50 \text{ m}$, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. **(L0)**

- b) Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra $\leq 2,5$ m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilità e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle. (L2)
- c) Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilità e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle. (L2)

A.2.2. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra ≤ 2 m e volume < 5.000 m³. (L1)

A.2.3. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2 m prive di ancoraggi. (L1)

A.2.4. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrato, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50$ m. (L1)

A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili

A.3.1. a) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 10 m² e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m². (L0)

b) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m² e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m². (L1)

A.3.2. a) Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza ≤ 3 m. (L1)

b) Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m² e altezza ≤ 3 m. (L2)

A.3.3. a) Serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, interamente prefabbricati. (L0)

b) Serbatoi chiusi, cisterne e silos fuori terra, interamente prefabbricati, di volume ≤ 25 m³, con altezza massima ≤ 3 m. (L1)

c) Serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, e, se fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m³, realizzati in opera. (L1)

A.3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50$ m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento. (L1)

- A.3.5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50$ m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m². (L1)
- A.3.6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva $\leq 2,50$ m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m². (L2)
- A.3.7. a) Tombe cimiteriali anche interrato, di superficie ≤ 15 m² e con la parte fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m. (L0)
- b) Tombe cimiteriali anche interrato, di superficie ≤ 15 m² e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m. (L2)

A.4. Altre opere o manufatti, impianti.

- A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,50$ m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m². Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali. (L1)
- A.4.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m. (L1)
- A.4.3. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m². (L1)
- A.4.4. Altane¹ per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m² e con altezza totale :
- ≤ 3 m (L0) ;
 - ≤ 6 m (L1);
 - ≤ 15 m (L2);
- A.4.5. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti. (L1)
- A.4.6. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m². (L1)
- A.4.7. Strutture di sostegno (quali pali, portali, etc.) per pannelli solari e fotovoltaici di altezza dal livello del terreno ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m². (L1)
- A.4.8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette,

¹ "Realizzazione di altane per appostamenti fissi per attività venatoria": rilasciato il parere n. 128 del 28/07/2016 da parte del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica.

ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari. (L0)

A.4.9. Prefabbricati su ruote e containers. (L0)

A.5. Strutture temporanee

A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche. (L1)

A.5.2. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche. (L1)

A.6. Rampe e scale

A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra. (L0)

A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello $\leq 1,50$ m. (L1)

A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

A.7.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento. (L2)

B Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici²

B.1 Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

B.1.1. a) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m². (L0)

b) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,5$ kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m² comprensivo di eventuale oggetto $\leq 0,60$ m. (L1)

c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m² comprensivo di eventuale oggetto $\leq 1,20$ m. (L2)

B.1.2. a) Pensiline, con oggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 m² realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m². (L0)

b) Pensiline, con oggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 m² realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m². (L1)

c) Pensiline, con oggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 10 m² realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.)

aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$. (L1)

B.1.3. Pergolati di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ e superficie $\leq 30 \text{ m}^2$, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$. (L0)

B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi o altri elementi di chiusura aventi peso proprio (G1) $\leq 1 \text{ kN}$ a m di lunghezza e altezza $\leq 3,50 \text{ m}$ dal piano di calpestio. (L1)

B.2. Manufatti interni

B.2.1. a) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 3 \text{ m}$ e controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,10 \text{ kN/m}^2$. (L1)

b) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 4 \text{ m}$ ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$. (L2)

B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo. (L2)

B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

B.3.1. a) Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, senza modifica della falda, di superficie complessiva $\leq 1,50 \text{ m}^2$, al netto della superficie di eventuali aperture già esistenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali. (L1)

b) Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie $\leq 3 \text{ m}^2$, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali. (L2)

B.3.2. a) Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,10 \text{ kN/m}^2$ appesi e ancorati alle strutture. (L1)

b) Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$. (L2)

B.3.3. a) Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso. (L0)

b) Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso. (L0)

c) Rifacimento di elementi dell'orditura "secondaria", del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo $\leq 10\%$ dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)

d) Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con

eventuale incremento di peso complessivo $\leq 5\%$ dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)

B.3.4. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti. (L1)

B.3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture, di lunghezza ≤ 4 m, sostituzione di alcuni travetti ammalorati. (L1)

B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

B.4.1. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano. (L1)

B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della fascia di piano. (L1)

B.4.3. Modifiche, rifacimento di tamponamenti esterni in edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali. (L1)

B.4.4. a) Demolizione di elementi divisori interni privi di carattere portante. (L0)

b) Realizzazione, modifica di elementi divisori interni di spessore ≤ 10 cm e altezza ≤ 3 m. (L0)

c) Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante aventi peso proprio $\leq 0,50$ kN/m² e altezza ≤ 4 m. (L1)

d) Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante, purché di altezza ≤ 4 m. (L2)

B.4.5. a) Aperture di dimensioni nette $\leq 0,15$ m², esclusa la superficie dell'apertura esistente, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno 1 m dagli incroci, dagli angoli murari e da un'altra apertura esistente. (L0)

b) Realizzazione, modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro $\leq 0,50$ m² e larghezza massima di 0,50 m, esclusa la superficie dell'apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete. (L1)

c) Realizzazione, e modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 1 m² e larghezza massima di 0,50 m, esclusa la superficie dell'apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete. (L2)

B.4.6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci. (L0)

B.4.7. Interventi di ripristino dei copriferri ammalorati su elementi in c.a.. (L0)

B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 20% dello sviluppo totale dell'intero impianto di fondazione. (L2)

B.5. Scale, soppalchi, rampe.

B.5.1. a) Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all'interno di una singola unità immobiliare, di altezza $\leq 3,50$ m. (L1)

b) Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza $\leq 1,20$ m, all'interno di una singola unità immobiliare, ovvero anche in esterno, di altezza $\leq 3,50$ m. (L2)

B.5.2. Realizzazione di superficie soppalcata all'interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/m², con carico variabile ≤ 2 kN/m², di superficie totale ≤ 20 m² e comunque $< 15\%$ della superficie di piano della singola unità immobiliare, e $< 50\%$ della superficie del locale ospitante. (L2)

B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di una singola unità immobiliare a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m², carico variabile ≤ 2 kN/m². (L2)

B.6. Impianti, ascensori.

B.6.1. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia $\leq 0,25$ kN/m² e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale. (L2)

B.6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alle voci B.3.1.a o B.3.1.b. (L2)

B.6.3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture. (L1)

B.7. Demolizioni, rimozioni.

B.7.1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale. (L2)

B.8. Manufatti ed elementi assimilabili

B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento. (L2)

3. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Il presente paragrafo disciplina gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli elenchi A e B del presente Allegato.

La documentazione necessaria è costituita da:

- 1) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0) non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
- 2) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1) è necessario predisporre:
 - la dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento, firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B specificamente individuate;
 - l'elaborato grafico: sufficiente ad individuare l'intervento (natura, dimensioni e localizzazione).
- 3) Per gli interventi contrassegnati dal codice (L2) è necessario predisporre:
 - la dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;
 - la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Occorre valutare e dimostrare analiticamente che siano rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
 - l'elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni.

Per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) e (L2), la suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CIL), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (L.R. n. 15 del 2013).

In alternativa, qualora l'intervento edilizio preveda anche interventi rilevanti ai fini sismici, la suddetta documentazione può essere contenuta nel progetto esecutivo delle strutture oggetto di deposito o istanza di autorizzazione ai fini sismici (art. 12, 13 LR 19/2008).